

PROGETTO DI LEGGE

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2024-2026 (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2024)

Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2

Alta formazione post-universitaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) e dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)), a favore dell'alta formazione post-universitaria, sono ridotte nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 350.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025.

Art. 3

Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937) e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)

1. La regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno

della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, sostiene i programmi di iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, nato a Bologna nel 1874 e i cento anni dalla nascita Ezio Raimondi, nato a Lizzano in Belvedere (BO) nel 1924.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna effettuerà, nell'esercizio 2024, interventi diretti per le iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi con risorse pari a euro 120.000 e altresì interventi diretti per le iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi con risorse pari a euro 30.000,00.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 4

Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 21 della legge regionale 1° agosto 2017 n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019) e dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)) sono integrate, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

Art. 5

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero - Programma 1 Sport e Tempo

libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 6

Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il
Gran premio di Formula 1
presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall' art. 6 della legge regionale n. 24 del 2022 per Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sono integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 7

Contributo straordinario al Comune di Imola
per l'ammodernamento e il potenziamento dell'Autodromo
Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. Al fine di potenziare ulteriormente il brand della Motor Valley, attraverso la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico e a fronte della necessità di ammodernare, qualificare e potenziare l'autodromo di Imola che richiede interventi strutturali per raggiungere standard di servizio e di capienza più performanti in relazione al livello internazionale dell'evento di Formula 1, nonché nella prospettiva di qualificarsi come infrastruttura ricreativa multifunzionale del territorio, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a riconoscere al Comune di Imola, proprietario della struttura, un contributo straordinario nel limite massimo di euro 2.200.000,00, di cui euro 200.000,00 nell'esercizio 2024, euro 1.300.000,00 nell'esercizio 2025 ed euro 700.000,00 nell'esercizio 2026.

2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 in conformità e secondo i limiti stabiliti dall'articolo 55 del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma

1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 2 Spese d'investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 700.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 8

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 8 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 6.400.000,00 nel 2026 e Titolo 2 Spese d'investimento di euro 5.100.000,00 per l'esercizio 2026.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 3.250.000,00 per l'esercizio 2026.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 10

Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 10 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5

Viabilità e Infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 1.570.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 11

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2026, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d'investimento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 12

Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 11 (Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari) sono integrate di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 3 Interventi per gli anziani, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 13

Interventi destinati a strutture per donne vittime di violenza

1. La regione Emilia-Romagna, al fine di garantire accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli o figlie minori nell'ambito di un progetto personalizzato di uscita dalla violenza di genere, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi relativi ad alloggi da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza per l'accompagnamento verso la semi-autonomia abitativa (protezione di secondo livello).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i

criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, è disposta, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, Titolo 2 Spese d'investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 14

Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 15

Sostegno ad azioni e progetti promozione delle eccellenze agro alimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'agroalimentare quale settore produttivo strategico della regione Emilia-Romagna sui mercati internazionali, nonché di sviluppare sul territorio regionale iniziative volte al recupero alimentare ed al contrasto alla povertà alimentare, la regione Emilia-Romagna supporta e sostiene azioni e progetti promossi dalla Rete di impresa costituita, ai sensi delle vigenti normative, dai Centri agroalimentari di cui alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (Disciplina del commercio nei Centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso. Abrogazione della L.R. 30 maggio 1975, N. 38), anche con l'adesione di mercati all'ingrosso di cui alla medesima normativa regionale, volti a promuovere l'export dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna e l'internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore, nonché progetti ed iniziative dirette a contribuire al recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell'ambiente, ancorché ancillari o strumentali all'attività primaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi alla Rete di cui al comma 1 o ai Centri agroalimentari ed ai mercati all'ingrosso aderenti alla stessa nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

3. Con appositi atti della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto delle norme sugli aiuti di stato.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

Art. 16

Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall' art. 16 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) sono integrate, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 17

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 15 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'art. 14 dalla legge regionale n. 20 del 2021 e modificate dall'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2022, sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 200.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 18

Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) e dall'art. 15 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Art. 19

Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) e dall'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 nell'esercizio 2024 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Art. 20

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'art. 17 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2022 sono ridotte di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 21

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale n. 12 del 2020 e dall'art. 17 della legge regionale

n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 22

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), dalla legge regionale n. 20 del 2021 e dalla legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro 100.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 23

Opere di bonifica strategiche per la regione Emilia-Romagna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 2022, n.17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 95.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Art. 24

Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi alle imprese agricole per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici.

2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti

dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Art. 25

Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario

1. Al fine di allineare la formazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, alla rapida evoluzione tecnologica che sta interessando il sistema agricolo e rurale, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere aiuti per il finanziamento di progetti biennali, presentati dagli istituti stessi, volti all'acquisto di strumenti e di attrezzature tecnico-scientifiche innovativi.

2. I criteri di ammissibilità dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Art. 26

Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 4 della legge regionale n. 17 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 600.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 27

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2024-2026 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 28

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.